

# **SELEZIONE DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO AVENTE FINALITÀ ZOOFILA PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL RIFUGIO COMUNALE E DEL CANILE-GATTILE SANITARIO**

## **DISCIPLINARE**

Il Comune di Mantova e ATS Val Padana, previa stipula di apposita convenzione, intendono attivare con un' Organizzazione di volontariato zoofila, di seguito chiamata gestore, iscritta da almeno 6 mesi negli appositi registri istituiti ai sensi della vigente normativa (Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato, fino a migrazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore), una collaborazione per la gestione del rifugio, del canile e gattile sanitario del Comune di Mantova ai sensi della Legge Regionale nr. 33/2009 e del codice dell'art. 56 del D. Lgs. 117/2017 (codice del Terzo settore) in materia di tutela e controllo della popolazione canina. Il presente disciplinare illustra oneri e competenze relative alla gestione del rifugio, del canile e gattile sanitario declinato in articoli dedicati; sono descritti in modo unitario solo gli articoli che trovano analogia attuazione in entrambi i servizi.

### **ART. 1 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO E DELLE ATTIVITÀ AFFIDATE**

La struttura polifunzionale costituita dal rifugio comunale, dal canile-gattile sanitario è ubicata in Mantova Strada Bosco Virgiliano ed individuate catastalmente al Foglio 64 Mappale 150; Foglio 64 Mappale 192; Foglio 64 Mappale 193; Foglio 64 Mappale 194; Foglio 64 parte Mappale 196 parte; Foglio 85, Mappale 39; Foglio 85 Mappale 45 parte; il "Canile e gattile sanitario" è ubicato all'interno della struttura polifunzionale e individuato catastalmente al Foglio 85 Particella 39 Sub. 1.

Si precisa che, come da planimetria allegata, i servizi igienici e gli spogliatoi sono in uso comune tra i vari settori della struttura polifunzionale. Si precisa inoltre che gli ambiti di pertinenza del rifugio comunale e canile/gattile sanitario confinano e danno accesso al gattile comunale dedicato all'accoglienza dei gatti (Foglio 64 Mappale 197), non oggetto della presente prestazione.

Il Comune e ATS Val Padana, secondo le rispettive competenze, forniscono al gestore solo la struttura così come sopra individuata e descritta. Il gestore dovrà provvedere a reperire tutti i materiali e gli strumenti (quali ad esempio ciotole, cassette, sabbie, cuscini, coperte, giochi, etc...) per il canile rifugio e canile-gattile sanitario eventualmente necessari al corretto svolgimento delle attività.

Il gestore dovrà garantire l'accesso alla adiacente struttura del gattile.

#### **1.1 Servizio e attività affidate al rifugio comunale**

L'attività di gestione del rifugio comunale comprende l'accoglienza di cani provenienti dal canile sanitario e dei gatti dimessi dal gattile sanitario e che non possono essere riammessi in libertà in quanto affetti da menomazioni invalidanti così come tutti gli altri soggetti nelle specifiche del gattile rifugio.

Potranno essere accolti:

- 1) cani e gatti rinvenuti sul territorio comunale che vengono dimessi dal canile sanitario, per il tempo necessario all'affidamento ad eventuali richiedenti;
- 2) cani i cui proprietari, residenti nel territorio comunale, presentino la rinuncia di proprietà.

3) nei soli casi di particolari situazioni sociali con comprovata necessità del proprietario o di pericolo per l'incolumità del cane, gli animali potranno essere ricoverati a seguito di comunicazione di disponibilità di posto da parte del gestore al richiedente, dando priorità ad eventuali casi urgenti indicati dall'ATS Val Padana o dai Servizi Sociali;

4) Sempre e solo su indicazione dei Servizi Sociali i veterinari dell'ATS Val Padana potranno verificare la necessità di cura dei cani di proprietà e, nel caso in cui il proprietario non sia in grado, per motivi di salute o altro, di far fronte alle cure necessarie, potranno essere ricoverati presso il rifugio sino a completa guarigione. Nel caso in cui il veterinario certifichi che si debba ricorrere all'eutanasia e il proprietario non possa sostenerne il costo, questa sarà a carico del gestore così come per lo smaltimento della carcassa.

5) cani e gatti, anche non del territorio comunale, detenuti o allevati in condizioni che compromettano il loro benessere, se disposto dagli organi competenti, previa verifica della disponibilità di spazi presso la struttura.

La gestione del rifugio dovrà ispirarsi ai principi di salvaguardia del benessere e di una elevata qualità della vita degli animali custoditi, recuperati, nella scrupolosa osservanza delle disposizioni generali vigenti in materia e secondo gli obblighi contenuti nel presente capitolato speciale, nonché dovrà adoperarsi per ridurre la permanenza, incentivando la pratica dell'adozione nello spirito della normativa vigente, specie del regolamento 2/2017. Tutte le attività poste in essere in virtù del presente capitolato dovranno tener conto della natura di esseri senzienti degli animali.

## **1.2 Servizio e attività affidate per canile-gattile sanitario**

La gestione del canile-gattile sanitario comprende l'accettazione, il ricovero, la cura, l'alimentazione, il mantenimento temporaneo, la custodia e pulizia di:

- a) cani morsicatori, cani vaganti catturati, rinvenuti o consegnati direttamente o tramite la forza pubblica;
- b) gatti morsicatori, gatti feriti o gravemente malati o gatti di colonia che vivono in libertà e catturati nell'ambito degli interventi per il controllo demografico;
- c) altri animali rinvenuti senza proprietario, ricoverati ai fini della profilassi antirabbica.

## **ART. 2 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI**

### **2.1 Prestazioni previste per il rifugio comunale**

Le attività dovranno essere eseguite come di seguito specificato:

1. rispettare la vigente normativa in materia di tutela degli animali e prevenzione del randagismo per le competenze relative al funzionamento del canile;
2. provvedere alla manutenzione ordinaria delle attrezzature e la custodia, la pubblica sicurezza e l'ordine all'interno della struttura;
3. custodire gli animali con personale dotato di esperienza;

4. restituire all'eventuale legittimo proprietario, nel più breve tempo possibile, gli animali catturati sul territorio;
5. favorire e incrementare la frequentazione dei cittadini al canile, promuovere attività di sensibilizzazione presso le scuole al fine di educare gli alunni al rispetto degli animali e permettere loro di conoscere l'etologia, nonché incentivare l'adozione dei cani da parte di privati cittadini ritenuti idonei (ad esempio con progetti di sensibilizzazione);
6. fornire un rendiconto all'Ufficio comunale Tutela e diritti degli animali delle adozioni rilasciate con cadenza annuale, con l'indicazione anche delle eventuali campagne e iniziative intraprese nello stesso arco di tempo, volte alla promozione delle procedure di affidamento;
7. definire un orario di apertura della struttura garantendo un orario minimo di accoglienza dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00, tutti i giorni, dal lunedì alla domenica (anche tramite reperibilità);
8. gli orari di apertura al pubblico devono garantire la fruibilità del servizio per almeno quattro giorni alla settimana, comprendendo il sabato e la domenica. I giorni e gli orari di apertura devono essere esposti all'ingresso della struttura. Eventuali interruzioni dovranno essere comunicate tempestivamente al Comune, giustificandone il motivo;
9. favorire, in base agli orari di apertura della struttura l'accesso al pubblico per il riconoscimento degli animali e per le richieste di affido o adozione;
10. garantire il funzionamento puntuale e regolare del servizio;
11. adottare misure idonee ad incentivare l'adozione degli animali ricoverati. Non possono essere dati in adozione cani con segni di maltrattamento prima che siano state effettuate le necessarie verifiche sulla responsabilità;
12. accettare le prenotazioni di animali di affezione da parte dei futuri adottanti per un periodo di 30 giorni in caso di cane adulto e 15 giorni in caso di cucciolo, trascorsi i quali gli animali potranno essere adottati da altre persone, salvo accordi diversi con il veterinario comportamentista;
13. mantenere un sistema di archiviazione informatica (ad esempio con file xls) che consenta di conoscere, per ciascun animale ospitato, la provenienza, gli interventi medico veterinari ai quali è stato sottoposto, la sua eventuale destinazione (affido, restituzione ai proprietari, morte ecc.) e le rispettive date;
14. mantenere un registro di carico/scarico informatico che consenta in ogni momento di conoscere in tempo reale il numero degli animali presenti all'interno della struttura, la loro distribuzione all'interno dei box/reparti, la data di introduzione e/o di nascita degli animali presenti, la segnalazione ed il numero di microchip per gli animali dotati di tale elemento di identificazione, la data e le generalità del destinatario in caso di affido, la data di restituzione al proprietario, la data di decesso con copia del documento di smaltimento della carcassa, e di ogni altro elemento previsto per legge;
15. gestire correttamente gli affidi e le relative procedure amministrative;
16. garantire lo smaltimento dei rifiuti prodotti presso la struttura secondo le norme di legge e le disposizioni vigenti;

17. accogliere i cani rinvenuti esclusivamente nel territorio comunale, tenuto conto della capienza massima della struttura pari a 105 unità, fatto salvo quanto definito dall'art. 4.1 del presente capitolato;
18. accogliere, anche temporaneamente, cani di persone in difficoltà in caso di emergenze sanitarie, pericolo o su segnalazione dei Servizi Sociali;
19. provvedere alla toelettatura degli animali. In estate lavare tutti i cani presenti a seconda delle necessità individuali, tranne i soggetti pericolosi, sottoporli a trattamenti antiparassitari esterni ciclici e, per i soggetti più bisognosi, alla toelettatura del pelo. Deve essere garantita ad ogni soggetto la spazzolatura per la rimozione del pelo morto o infeltrito, trattamenti antiparassitari, bagni, bagni medicati, taglio delle unghie, controllo delle orecchie;
20. applicare trattamenti specifici per gli animali con particolari caratteristiche/esigenze (ad es. provvedere alle passeggiate di quei cani che, per dimensioni, razza, carattere, non possono essere affidati a persone non esperte);
21. sterilizzare tutti i cani femmina e i maschi aggressivi, tale prestazione verrà effettuata dal veterinario responsabile sanitario incaricato dal gestore;
22. mantenere la pulizia dell'intera area oggetto dell'affidamento (quale ad esempio: taglio periodico dell'erba con asportazione del vegetale raccolto di cui è vietato l'ammasso anche temporaneo, prevenzione caduta e raccolta rami, pulizia e lavaggio della struttura con disinfestazione periodica al fine di garantire buone condizioni di vita agli animali ospitati) e delle zone contigue al canile;
23. provvedere alla pulizia delle aree e locali in uso comune, con regolarità, secondo un predefinito calendario di turnazioni;
24. pulire e lavare le strutture provvedendo alla disinfestazione e alla derattizzazione periodica al fine di garantire buone condizioni di vita degli animali;
25. svolgere le stesse operazioni di cui al punto precedente, con cadenze straordinarie, qualora particolari condizioni ambientali o altri fattori le rendessero necessarie, come, per esempio, nel caso di sviluppo anomalo di certe popolazioni di parassiti in seguito a particolari condizioni climatiche;
26. inserire nei box di quarantena sotto osservazione veterinaria gli animali in arrivo, che saranno uniti agli altri ospiti della struttura previa verifica della situazione sanitaria del reparto e dello stato di salute dello stesso;
27. verificare il rispetto dei diritti e della dignità degli animali ospiti nelle strutture come da normativa vigente in materia;
28. prevedere una alimentazione adeguata e assistenza igienico-sanitaria dei cani ospitati secondo le indicazioni sotto elencate:
  - l'alimentazione giornaliera va preferibilmente alternata a secco e umido e sarà cura del gestore far sì che la fornitura e la predisposizione del cibo siano in regola e con le disposizioni impartite dal Responsabile Sanitario (es. alimentazione mirata per quegli animali che presentano particolari patologie) anche in considerazione della specie e della taglia degli animali;
  - il gestore dovrà effettuare tutte le vaccinazioni prescritte dal veterinario responsabile sanitario della struttura, la profilassi nei confronti della filariosi cardiopolmonare, il ciclo antiparassitario nel

periodo estivo, oltre a tutte le cure che si rendessero necessarie agli animali ricoverati. A tal fine dovrà convenzionarsi a proprie cura e spese con un veterinario in grado di seguire i soggetti ospitati nella struttura, di assumere l'incarico di Responsabile Sanitario e di adempiere ad ogni aspetto medico nel canile rifugio. In ogni caso la nomina, al fine di divenire efficace dovrà essere preceduta da formale comunicazione al Comune;

- tutti gli interventi sanitari e i trattamenti necessari che il veterinario responsabile indicherà di volta in volta (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: trattamento vermifugo anti echinococco, esami del sangue, vaccinazione contro malattie infettive), devono essere effettuati con le modalità previste dalla vigente normativa in materia;

29. ogni caso di decesso, sia naturale che non, di un animale va annotato nel registro di carico e scarico. Il gestore deve tenere apposito registro degli animali soppressi con specificata la diagnosi ed il motivo di soppressione; è facoltà del gestore provvedere al ritiro delle carcasse, anche di privati al relativo stoccaggio e smaltimento, avvalendosi di ditte private autorizzate.

30. compilare trimestralmente una relazione dettagliata delle spese sanitarie sostenute indicando tipologia di intervento e l'animale trattato, da allegare alla relazione di cui al successivo art. 11.

Il gestore dovrà produrre la Carta dei Servizi indicante tempi, attività e modalità e standard di svolgimento dei servizi offerti.

Il Comune di Mantova verificherà la gestione delle attività attraverso l'esame della relazione periodica e tramite controlli degli standard previsti nella Carta dei Servizi.

Il Comune di Mantova e ATS Val Padana, nonché altri soggetti previsti dalla normativa vigente, sono autorizzati ad effettuare in qualsiasi momento all'interno della struttura ispezioni, controlli e prelievi di campioni fisici e documentali, Il gestore, a tale riguardo, s'impegna, nel più breve tempo possibile, a consegnare i dati in suo possesso al Comune di Mantova e all'ATS Val Padana.

Il gestore dovrà collaborare con il Comune di Mantova o con altra Autorità al fine di consentire un efficace controllo.

È fatto divieto assoluto al gestore di affidare a terzi la gestione della struttura e degli animali, salvo preventiva autorizzazione scritta del Comune, mentre sarà possibile per il gestore affidare a ditte specializzate i lavori relativi agli aspetti manutentivi.

Il gestore deve dotarsi di un manuale che descriva tutte le procedure che, in funzione della tipologia della struttura stessa e del numero di animali, sono adottate per il controllo dei requisiti del canile rifugio.

## **2.2 Prestazioni previste per canile-gattile sanitario**

La distribuzione del cibo nel canile-gattile sanitario dovrà avvenire due volte al giorno. Gli operatori addetti alla alimentazione degli animali presenti, dovranno effettuare la somministrazione prestando particolare attenzione a che il cibo venga integralmente consumato, senza zuffe fra animali. Il cibo da somministrare dovrà essere completo, autorizzato dal veterinario dell'ATS Val Padana nella sua formulazione di proteine, carboidrati, lipidi, sali minerali e vitamine, nonché essere appetibile e dovrà tener conto dei seguenti parametri:

- a) taglia, stato di salute, età dell'animale;
- b) femmine, in gestazione o d'allattamento;
- c) cuccioli;
- d) animali malati, anziani, inappetenti, debilitati o convalescenti.

La pulizia delle ciotole per il cibo dovrà essere fatta ogni volta che verrà somministrato il pasto, con acqua calda e detersivo avendo cura di rimuovere eventuali residui di mangime che andranno poi raccolti in un apposito contenitore per essere asportati ed eliminati. È assolutamente fatto divieto di riutilizzare gli avanzi alimentari residui dopo ogni pasto. La pulizia delle ciotole usate per l'acqua, invece, deve comprendere un risciacquo giornaliero ed una pulizia settimanale con detersivo.

Il gestore, attraverso il proprio personale, dovrà garantire i seguenti adempimenti:

- pulizia quotidiana dei box e dei locali del canile e gattile sanitario, disinfezione settimanale,
- interventi di derattizzazione con frequenza adeguata in tutti i locali e gli spazi adibiti al servizio.
- mantenere puliti e disinfettati tutti i locali della struttura di servizio, comprendente il locale a disposizione del veterinario, il locale di deposito e preparazione alimenti, i locali e gli spazi accessori, servizio igienico.
- attraverso il veterinario convenzionato con il gestore dovranno essere assicurate le terapie nel trattamento dei post acuti ricoverati presso il canile-gattile sanitario. Questi interventi vengono di volta in volta concordati con il Distretto Veterinario ATS.
- il gestore attraverso il Veterinario convenzionato dovrà assicurare anche le registrazioni dei cani e dei gatti che escono dal canile-gattile sanitario (in tutti i casi in cui l'anagrafe degli animali d'affezione lo permette).

Sull'attività potranno essere effettuati controlli dal personale del Distretto Veterinario dell'ATS Val Padana.

## **ART. 3 – MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'**

### **3.1 Rifugio comunale**

Nell'ambito dei servizi di cui ai precedenti articoli il gestore per lo svolgimento dei servizi richiesti, dovrà:

- 1) avvalersi di personale abilitato a fornire le necessarie prestazioni mediche veterinarie. Il veterinario incaricato dal gestore dovrà possedere una comprovata esperienza nella cura degli animali d'affezione o titoli formativi specialistici di particolare rilievo in questo campo;
- 2) Il veterinario dovrà intervenire in caso di necessità entro 30 minuti dalla chiamata, 7 giorni su 7 per 365 giorni all'anno.
- 3) provvedere alla copertura assicurativa contro il rischio di infortunio/malattia professionale subita dagli operatori e/o dai volontari e per la responsabilità civile verso terzi, per danni causati dagli operatori stessi nell'espletamento delle attività del servizio; la polizza assicurativa deve prevedere la responsabilità relativa all'attività svolta e alla conduzione delle strutture e dovrà essere consegnata al Comune entro la data di sottoscrizione del contratto;

4) assolvere, per l'eventuale personale dipendente, agli obblighi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa in conformità alla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali di Categoria; il personale addetto dovrà dimostrare di possedere una formazione specifica o una consolidata esperienza pratica per procedere alla manipolazione e alla cura degli animali ospitati nel canile;

Il gestore rimane comunque responsabile in ogni caso dell'operato dell'eventuale personale dipendente o volontario che collabora con il canile. Il Comune è sollevato da ogni rischio, danno, molestia o responsabilità connessi allo svolgimento delle attività di cui alla presente gestione, che dovesse verificarsi ai propri operatori, mezzi e attrezzature, nonché a persone o terzi o cose di terzi che venissero provocati nel corso della durata della convenzione. Non è possibile la subconcessione delle aree e delle strutture.

Con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Disciplinare, il gestore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta ai sensi dell'art.2, comma 3 del DPR 16 aprile 2013 n.62 e s.m.i. (codice di comportamento dei dipendenti pubblici). La violazione degli obblighi di cui sopra può costituire causa di risoluzione della convenzione.

### **3.2 Canile-gattile sanitario**

La Direzione Sanitaria del canile sanitario gattile sanitario è affidata al personale del Distretto Veterinario ATS di Mantova.

Il gestore dovrà:

- svolgere l'attività di gestione del canile - gattile sanitario presso la struttura del canile rifugio;
- collaborare con il Distretto Veterinario dell'ATS Val Padana per la registrazione e l'applicazione di micro-chips per l'identificazione e l'iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione anche attraverso il veterinario convenzionato per il rifugio;
- dare tempestiva comunicazione al Distretto Veterinario dell'ATS Val Padana in caso di decesso di un animale e tenere la carcassa a disposizione del Distretto medesimo al fine di poterne verificare le cause della morte;
- richiedere tempestivamente, nel caso di animali ammalati o vittime di incidenti, ove necessario, l'intervento del Veterinario libero professionista per l'assistenza zoiatrica comunicandolo al più presto al Distretto Veterinario ATS;
- assistere il Veterinario libero professionista convenzionato durante le operazioni di identificazione, impianto del microchip, trattamenti profilattici e terapeutici, visite cliniche e medicazioni sulla base di quanto indicato dal Distretto Veterinario ATS, anche assicurando il contenimento degli animali in base alle indicazioni dallo stesso impartite;
- garantire la presenza nella struttura di un operatore che garantisca le attività di cui sopra sia al mattino, sia nel pomeriggio con modalità ed orari da definire con ATS Val Padana, e comunque adeguati a gestire gli animali in condizioni critiche, per 7 giorni alla settimana per 365 giorni anno.

Il gestore rimane comunque responsabile in ogni caso dell'operato dell'eventuale personale dipendente o volontario che collabora con il canile/gattile sanitario.

ATS è sollevata da ogni rischio, danno, molestia o responsabilità connessi allo svolgimento delle attività di cui alla presente gestione, che dovesse verificarsi ai propri operatori, mezzi e attrezzature, nonché a persone o terzi o cose di terzi che venissero provocati nel corso della durata della convenzione. Non è possibile la subconcessione delle aree e delle strutture.

## **ART. 4 - MODALITA' DI INGRESSO, RICOVERO, RESTITUZIONE E CESSIONE**

### **4.1 Rifugio comunale**

I cani rinvenuti in altri Comuni o nel territorio Comunale, ma di proprietà di persone residenti in altri Comuni, nei casi di emergenza, pericolo e particolare necessità, potranno essere accolti presso la struttura compatibilmente con il buon funzionamento del servizio e previa verifica della disponibilità di spazi.

Tali animali dovranno essere trasferiti, ove possibile, presso le strutture convenzionate con i Comuni nel cui territorio sono stati rinvenuti ovvero consegnati al legittimo proprietario.

Qualora gli stessi non vengano reclamati entro il termine massimo di 60 giorni dal momento di ingresso in struttura, saranno adottabili. È ammessa la possibilità, prima del decorso di tale termine e nel rispetto delle suddette disposizioni sanitarie, di dare in affidamento gli animali (affido che si potrà trasformare in cessione dopo 60 giorni decorrenti dall'ingresso). In ogni caso gli animali potranno essere formalmente adottati solo se di età non inferiore a 60 giorni.

### **4.2 Canile-Gattile Sanitario**

L'accettazione degli animali al canile - gattile sanitario deve essere garantita 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno, da effettuarsi anche in reperibilità entro 30 minuti dalla chiamata dell'accalappiatore o veterinario e avviene nei casi di seguito indicati:

1. conferimento di cani randagi o vaganti catturati dagli operatori del servizio di accalappiamento convenzionato ATS Val Padana nel territorio dei comuni convenzionati col canile stesso;
2. su disposizione degli Organi di Polizia o del Distretto Veterinario dell'ATS Val Padana;
3. consegna diretta da parte di un cittadino previa comunicazione alla competente Polizia Locale e al Distretto Veterinario;
4. altre situazioni di volta in volta preventivamente autorizzate dall'ATS Val Padana.

La procedura di accettazione comporta a carico del gestore:

1. la compilazione e firma, da parte di chi consegna l'animale, dell'apposito modulo;
2. la verifica dei dati in particolare l'iscrizione dell'animale all'Anagrafe Animali d'Affezione.

L'accettazione dei gatti o altri animali avviene, caso per caso, su indicazione diretta del Veterinario ATS Val Padana.

Il gestore è tenuto a:

- provvedere alla compilazione di registro di carico e scarico, su cui saranno annotati: data e luogo di consegna, numero del micro-chip (o tatuaggio), numero scheda sanitaria individuale, lettura del micro-chip, ove presente;
  - comunicare i dati al Distretto Veterinario dell'ATS Val Padana per la ricerca del proprietario.
- Dell'avvenuta introduzione di un animale d'affezione nel canile - gattile sanitario dovrà essere data tempestiva comunicazione al Distretto Veterinario dell'ATS Val Padana.

#### **ART. 5 - AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA STRUTTURA**

Le strutture e l'area verranno consegnate nello stato di fatto in cui si troveranno al momento della consegna, come da verbale che verrà redatto in contraddittorio tra le parti.

L'ordinaria manutenzione è a carico del gestore, la quale si impegna a mantenere la struttura in buono stato di conservazione, adoperando tutte le misure necessarie e ponendo in essere gli interventi che si rendessero necessari, compresi quelli tesi alla custodia e alla prevenzione di atti vandalici.

La manutenzione straordinaria è a carico del Comune; occasionalmente il gestore potrà compiere direttamente taluni interventi, previa autorizzazione del Comune.

Alla scadenza del contratto le strutture e le eventuali migliorie realizzate resteranno alla proprietà senza che il gestore abbia nulla a che pretendere.

#### **ART. 6 - COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI**

Il gestore si impegna ad operare in collaborazione con le associazioni animaliste presenti sul territorio, relativamente alle azioni e scelte inerenti lo svolgimento delle attività descritte all'art. 2, impegnandosi a valutare e, ove possibile, accogliere le segnalazioni o proposte pervenute.

#### **ART. 7 - ASSICURAZIONI E RESPONSABILITÀ ORGANIZZATIVE ED OPERATIVE**

Il gestore garantisce che i volontari e gli operatori inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Il gestore garantisce che gli operatori addetti alle attività di cui al presente disciplinare rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse, che dovranno essere svolte nel rispetto delle direttive impartite e con modalità tecnicamente corrette e coerenti con le normative specifiche del settore. A tal fine il gestore si impegna a recepire eventuali osservazioni e ad attuare le prescrizioni impartite dal Dirigente Comunale competente o del Veterinario Ufficiale ATS per il canile gattile sanitario, qualora non comportino oneri aggiuntivi a proprio carico. Il gestore si impegna a sollevare il Comune da ogni rischio, danno, molestia o responsabilità connessi allo svolgimento delle attività di cui alla presente disciplinare, che dovessero verificarsi ai propri operatori, mezzi e attrezzature, nonché a terzi o cose di terzi. Nello svolgimento delle attività affidate il gestore si impegna ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari ed in via secondaria e se necessario personale dipendente.

Tutto il personale impiegato dovrà comunque essere in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche per lo svolgimento dei servizi e delle prestazioni. Il gestore si impegna a comunicare al Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Mantova i nominativi del Responsabile delle attività, dei volontari e dell'eventuale personale impiegati presso la struttura, il tipo di rapporto di lavoro instaurato, il numero delle ore giornaliere che ciascuno deve espletare nel servizio in oggetto. Il gestore si impegna altresì ad esibire o consegnare al Comune di Mantova, previa richiesta scritta, copia dei propri registri e documenti afferenti all'eventuale personale impiegato, necessari per il controllo circa il rispetto delle norme vigenti in materia di rapporti di lavoro e di assicurazione contro gli infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi.

#### **ART. 8 - CONTROLLI ED INADEMPIENZE**

Ferme restando le competenze attribuite dalla Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 all'ATS, il Comune di Mantova si riserva la facoltà di eseguire opportuni controlli circa lo svolgimento delle attività svolte dal gestore nel canile rifugio, a mezzo di incaricati che dovranno riferire quanto riscontrato al Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Mantova. Eventuali inadempienze al presente atto devono essere contestate per iscritto con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione. In caso di recidiva o di inadempienze particolarmente gravi l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della convenzione. Il gestore garantisce l'accesso durante gli orari di svolgimento del servizio al personale dell'Amministrazione Comunale o a quello incaricato da ATS Val Padana addetto ai controlli, al fine di verificare il rispetto delle norme contrattuali. Il diniego di permettere i controlli previsti costituisce grave inadempienza contrattuale.

#### **ART. 9 RIMBORSO SPESE**

Per lo svolgimento delle attività convenzionate il comune di Mantova e ATS Val Padana si impegnano a rimborsare le spese come indicato nell'articolo successivo.

#### **Art. 10 - SPESE AMMESSE AL RIMBORSO**

##### **10.1 rifugio comunale**

Per l'esecuzione delle attività di cui alla presente capitolato l'Amministrazione comunale rimborserà al gestore le spese sino ad un importo massimo di Euro .94.800,00 all'anno. Si elencano le spese giustificabili che rientrano nella rendicontazione mensile o trimestrale:

- 1) assicurazioni, ivi incluse le assicurazioni per gli addetti impegnati nelle attività affidate;
- 2) rimborso delle spese sostenute dai volontari, esclusivamente riferite alle attività rientranti nel presente affidamento, regolarmente documentate;
- 3) cibo e altri prodotti alimentari per gli animali presenti presso la struttura di ricovero;
- 4) farmaci, vaccini, materiale ambulatoriale;
- 5) convenzioni con i Veterinari liberi professionisti;

- 6) materiale per pulizia e disinfezione ed altro materiale d'uso;
- 7) materiale di cancelleria, stampati e prodotti informatici indispensabili allo svolgimento delle attività affidate;
- 8) utenze (luce, gas, acqua);
- 9) materiale e attrezzature a complemento della dotazione del canile;
- 10) interventi di derattizzazione e disinfestazione;
- 11) spese manutenzione ordinaria;
- 12) spese relative all'utenza telefonica della sede del canile;
- 13) manutenzione, disinfezione e lavaggio automezzi;

Tutte le spese ammesse in rendicontazione dovranno essere regolarmente documentate e il corrispettivo del servizio verrà liquidato con atto dirigenziale. Il gestore è tenuto a trasmettere la documentazione relativa alla spesa mensilmente o trimestralmente sostenuta ai fini di garantire trasparenza nella regolarità della gestione.

Il gestore potrà promuovere la raccolta di fondi per la propria attività animalista e per gli eventuali maggiori costi del canile, sia mediante azioni volte a promuovere "adozioni a distanza" sia con proprie autonome iniziative, in condizioni di trasparenza rilasciando la ricevuta delle offerte. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al gestore ulteriori prestazioni che si rendessero necessarie per garantire un efficace controllo del territorio, la prevenzione dei maltrattamenti, per l'adozione di politiche di tutela degli animali, o per l'esecuzione di manutenzioni ordinarie a fronte di un rimborso delle spese preventivamente concordato tra le parti. Allo scadere della convenzione stipulata il gestore presenterà un rendiconto contabile generale complessivo ed una relazione sui risultati conseguiti al fine di permettere la verifica di conformità definitiva del servizio.

## **10.2 Canile-gattile sanitario (competenza ATS)**

Mensilmente il gestore invia al direttore del distretto veterinario la nota delle spese sostenute per la gestione del canile-gattile sanitario, con le pezze giustificative allegate; potranno essere rimborsate le spese relative ad alimenti, farmaci, prodotti di pulizia, interventi di derattizzazione, smaltimento rifiuti, utenze, personale dipendente; le prestazioni sanitarie, preventivamente approvate dal Distretto Veterinario ATS, verranno rimborsate secondo le tariffe indicate nell'allegato A.2 "TARIFFE ATS VAL PADANA".

Il numero di animali ospitati nella struttura canile-gattile sanitario non può essere superiore alla capienza massima in accordo con le indicazioni del Distretto Veterinario di Mantova.

I cani e i gatti permangono nel canile-gattile sanitario per i periodi previsti dalle norme vigenti; eventuali deroghe e variazioni devono essere concordate con il Distretto Veterinario di Mantova.

## **ART. 11 - TERMINI E MODALITÀ DI RIMBORSO**

### **11.1 Rifugio comunale**

L'Amministrazione comunale si impegna a versare trimestralmente l'importo del rimborso previa apposita richiesta con presentazione del prospetto riassuntivo dettagliato delle presenze degli ospiti, della rendicontazione trimestrale delle entrate e delle spese e della relazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento, documentazione necessaria anche per la verifica di conformità da parte dell'Ente nell'esecuzione del servizio. La documentazione giustificativa in originale delle spese deve essere conservata e custodita presso la sede del gestore e resa disponibile per il controllo da parte dell'Amministrazione. Il versamento dell'importo contrattuale avverrà entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di pagamento.

Il Gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. L'affidatario si impegna, in particolare a:

1. effettuare tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto su conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero, qualora previsto dalla normativa sopra citata, con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, escludendo in ogni caso il ricorso al contante per ogni tipo di operazione e per qualunque importo;
2. comunicare al Comune di Mantova gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
3. rispettare tutti gli altri obblighi previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i. anche se non espressamente indicati nel presente articolo.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Mantova ed alla Prefettura - Ufficio territoriale di Governo della provincia di Mantova della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

### **11.2 Canile-gattile sanitario**

Il gestore dovrà attenersi alle disposizioni previste dall'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" di cui alla legge n.136 del 13.08.2010 e s.m.i.: l'inosservanza comporterà la nullità assoluta del contratto. Tutti i pagamenti da parte dell'ATS Val Padana, saranno effettuati mensilmente sul conto corrente indicato.

Le note mensili, relative al canile - gattile sanitario, dovranno essere intestate a:

Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana (ATS della Val Padana)

Via dei Toscani n.1- 46100 Mantova

Codice Fiscale/Partita IVA 02481970206

### **ART. 12 - DURATA DELLA CONVENZIONE**

La convenzione avrà la durata di anni cinque , con decorrenza dalla data di stipula..

### **ART. 13 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI**

Il gestore è tenuto ad osservare e fare osservare al proprio personale le leggi ed i regolamenti nazionali e locali in materia di protezione degli animali e gestione dei canili ed in particolare le disposizioni di cui alla Legge Quadro 14 agosto 1991 n. 281, dalla legge regionale n.33/2009 e del successivo Regolamento del 13 aprile 2017 n. 2 e s.m.i..

Il gestore dovrà operare nel rispetto delle indicazioni che ATS Val Padana di Mantova riterrà di dover impartire.

Con riferimento al trattamento dei dati personali, dovrà osservare quanto prescritto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i..

Il gestore ha l'obbligo di osservare, oltre che le norme del presente disciplinare, ogni altra disposizione normativa vigente o che sia emanata in corso d'opera in tema di prevenzione degli infortuni, di assicurazioni sociali o che trovi comunque applicabilità al servizio di cui trattasi. Il personale, volontario o dipendente del gestore, deve utilizzare tutti i dispositivi di protezione e attuare le procedure previste dal D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro e deve sempre tenere un contegno irreprensibile nei rapporti con l'utenza, con i volontari e con il personale dell'Amministrazione.

### **ART. 14 – PROROGA**

L'Amministrazione Comunale ed ATS Val Padana si riservano la facoltà di prorogare l'affidamento, nelle more dello svolgimento delle procedure per la selezione del gestore, sino ad un massimo di 90 giorni, alle stesse condizioni in essere alla data di scadenza della convenzione; il gestore, a sua volta, si impegna ad accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni, nonché a garantire il graduale passaggio delle consegne, per un periodo minimo di 15 giorni, ad eventuale altro soggetto aggiudicatario.

### **ART. 15 RECESSO**

Il Comune di Mantova e ATS Val Padana, potranno recedere dai rispettivi contratti con un preavviso di 6 mesi comunicato a mezzo pec o raccomandata A.R.

### **PER ACCETTAZIONE**

